Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

27 giugno 2016

DAGLI INVESTIMENTI ALLA DIFESA COMUNE DIECI DOSSIER PER RILANCIARE LA UE

Le istituzioni europee sono chiamate ad affrontare temi decisivi per favorire una maggiore integrazione

Ripartire dopo lo scossone della Brexit e all'indomani delle elezioni spagnole per riformare l'Europa. Dopo le reazioni a caldo la nuova sfida inizia ufficialmente oggi con una maratona diplomatica. A tirare la volata sarà il vertice a tre nel tardo pomeriggio a Berlino tra i leader di Italia, Francia, Germania insieme al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Una riflessione tra i grandi Stati fondatori rimasti nel club alla vigilia di uno dei vertici Ue più difficili della storia dell'Unione, previsto per domani e mercoledì. Sempre oggi pomeriggio si riunisce a Bruxelles il collegio dei Commissari, mentre domani sarà la volta dell'Europarlamento. Tutta la settimana sarà dunque cruciale per capire come le istituzioni europee intendono reagire dopo lo schiaffo britannico.

Quello che è certo - e l'hanno chiarito i rappresentanti dei sei Paesi fondatori nella dichiarazione comune di sabato - è che l'Unione così com'è non basta. Dalla difesa al coordinamento delle politiche economiche, passando per il fisco e la gestione dei migranti, sono almeno dieci i dossier già avviati o lasciati in sospeso finora che potrebbero subire un'accelerazione o almeno tornare d'attualità. A livello dei 27 Paesi o in un'Europa a due velocità. «Per l'Unione - dice Vincenzo Scarpetta del think tank londinese Open Europe - è arrivato il momento della verità: la Gran Bretagna non potrà più agire da capro espiatorio per la mancata integrazione e i governi dovranno ora giocare a carte scoperte».

La partita per spingere l'acceleratore verso una maggiore integrazione non sarà facile perché sarà condotta in parallelo all'accordo di divorzio. Su alcuni progetti - come l'euro, gli accordi di Schengen, le questioni di welfare o l'Unione bancaria - Londra aveva già deciso di fare un passo indietro esercitando quello che in gergo si chiama «opt-out». Ma in questi casi l'impatto della sua uscita potrebbe ricompattare le posizioni in campo. E le spinte per un'accelerazione saranno in ogni caso influenzate dai riflessi di politica interna, soprattutto in Francia e Germania dove si vota nel 2017.

Con l'uscita di Londra il progetto per la nuova strategia di difesa della Ue, che ha subito un'accelerazione dopo gli attentati di Parigi, dovrà essere rivisto. Ed è probabile che un ruolo di primo piano venga affidato alla Francia.

Un possibile scatto in avanti potrebbe arrivare da un maggiore coordinamento delle politiche economiche tra i Paesi dell'area euro. Qui occorrerà trovare un equilibrio tra le richieste di un maggiore controllo (da parte della Germania) e quelle che puntano e hanno già ottenuto un'interpretazione più flessibile delle regole, avanzate da Italia e Francia, alla luce della Comunicazione della Commissione Ue del gennaio 2015. E chissà che prima o poi Berlino, in presenza di concessioni su altri fronti, non conceda uno spiraglio sugli eurobond, le emissioni comuni di titoli di debito, primo passo verso l'unione fiscale.

L'addio di Londra alla Ue porta in primo piano i dossier finanziari. Una delle questioni più urgenti da affrontare è legata alla sede dell'Eba, l'Autorità bancaria europea che oggi è a Londra. E anche se la Gran Bretagna ha deciso di non partecipare all'Unione bancaria, una possibile reazione per cercare la svolta potrebbe tradursi in un'accelerazione per attuare la garanzia unica sui depositi su cui ancora una volta sono i tedeschi a frenare.

Uno dei dossier più caldi riguarda la gestione dei flussi migratori. Sul tavolo ci sono le due recenti proposte della Commissione Ue per riformare il sistema di Dublino sul diritto di asilo introdotto nel 1990 e il piano strategico che punta ad accelerare i rimpatri e a

gestire l'emergenza nei Paesi d'origine. Se poi una delle lezioni del referendum britannico è proprio l'esigenza per la Ue di essere più vicina ai cittadini, potrebbe tornare alla ribalta il progetto di uno schema di assicurazione europea contro la disoccupazione sostenuto dall'Italia. Un tema sentito quasi ovunque, con rare eccezioni, in particolare se si guarda alla disoccupazione giovanile che a livello Ue supera il 18 per cento.

C'è poi il capitolo del fisco su cui Londra ha sempre storto il naso. Una delle ultime eccezioni britanniche ha riguardato la tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie in via di negoziato. Brexit potrebbe anche consentire agli altri 27 di rispolverare il progetto di una base imponibile unica per le imprese, da vent'anni nel cassetto della Commissione. Dovrebbe inoltre proseguire senza intoppi l'attuazione del progetto del «Beps» per combattere l'elusione fiscale internazionale perché continueranno ad essere valide le regole dell'Ocse di cui la Gran Bretagna è membro.

I dossier del piano Ue per il rilancio degli investimenti e il fronte del mercato unico e delle semplificazioni erano due dei rari fronti di convergenza tra Londra e la Ue. Anzi, qui era addirittura la prima a tirare la volata. Tra le priorità della Commissione figura l'impegno a completare il mercato unico, garantendo la libera concorrenza. L'addio britannico non fermerà la macchina già in moto, ma la corsa potrebbe perdere un po' di slancio. Proseguirà invece, ma non avrà più la Gran Bretagna tra i suoi destinatari una volta siglata l'uscita, anche l'attività del Fondo europeo per gli investimenti strategici. Le risorse saranno così spartite non più tra 28 ma tra 27 Paesi. Mentre non dovrebbe subire scossoni la politica energetica della Ue. In caso di adesione della Scozia l'Unione riceverebbe però in dote i suoi giacimanenti di greggio e metano.

Oltre ai dossier citati, conclude Angelo Baglioni, economista dell'Università Cattolica di Milano «il modo migliore per reagire è quello di costruire un'Unione più democratica e più comprensibile per i cittadini, riformando le istituzioni e la governance con l'elezione diretta del Presidente della Commissione Ue e con maggiori poteri all'Europarlamento». La sfida è appena cominciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Bussi

Tra Regno Unito e Ue l'iter del divorzio non sarà breve né facile

Nell'articolo 50 del Trattato di Lisbona le regole del recesso

Tra le numerose incognite che accompagneranno l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea c'è almeno una certezza: il divorzio non sarà consensuale e nemmeno breve. Le pratiche dureranno almeno due anni, con la possibilità di una proroga. Nel frattempo Londra continuerà ad avere gli stessi diritti e doveri degli altri 27 Paesi. Incluso quello di assumere la presidenza di turno della Ue nel secondo semestre 2017, di partecipare alle riunioni ed esercitare il diritto di voto a eccezione delle decisioni che riguardano la Brexit.

A fissare le regole del "leave" è l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che mai le istituzioni europee avrebbero pensato di dover applicare. Ora invece saranno costrette a farlo, con numerose incognite, di natura politica e tecnica. La richiesta del "recesso", come viene chiamato l'addio di un Paese in gergo comunitario, deve partire dal diretto interessato. L'establishment di Bruxelles preme per un avvio rapido dell'iter, ma la palla è nel campo di Londra, che sembra però non avere molta fretta. La macchina si metterà in moto solo quando Downing Street (il dimissionario Cameron o il suo successore che verrà nominato a ottobre) notificherà al Consiglio europeo, cioè ai capi di Stato e di Governo della Ue, l'intenzione di uscire dal club. Toccherà poi al Consiglio europeo presentare i propri orientamenti per un accordo che definirà le modalità di uscita. L'accordo dovrà essere concluso a nome della Ue dal Consiglio (dove siederanno i rappresentanti dei 27 Paesi senza Londra), che decide anche chi potrà partecipare al tavolo negoziale. Non servirà l'unanimità, ma basterà la maggioranza qualificata. Per poter essere effettivo il divorzio dovrà essere approvato anche dall'Europarlamento. Trascorsi i due anni previsti dal Trattato senza un'intesa, il Consiglio potrà decidere di prolungare il termine. I Trattati cesseranno di essere applicati solo quando entrerà in vigore l'accordo di recesso. Le pratiche saranno però tutt'altro che indolori e si aprirà un grande periodo di incertezza.

Il divorzio renderà necessaria anche la ridefinizione della relazione tra Londra e Ue. Rinunciando alla Ue il Regno Unito diventerà infatti un Paese terzo e dovrà negoziare un'intesa. Qui entreranno in gioco le regole previste dall'articolo 218 del Trattato. A negoziare sarà la Commissione, ma anche in questo caso il Consiglio curerà la regia, deciderà gli eventuali altri partecipanti al negoziato e approverà l'intesa. Non è chiaro se saranno coinvolti i Parlamenti nazionali, ma anche questa decisione spetterà al Consiglio.

Proprio perché è la prima volta che un Paese esce dal club, saranno numerosi i nodi da sciogliere. Le trattative di uscita e il nuovo rapporto tra Londra e la Ue verranno condotte in parallelo come sembrano preferire gli inglesi? Oppure l'accordo di recesso si limiterà a chiarire gli aspetti legali e ad aprire la strada a un'altra intesa che dovrà stabilire la nuova relazione tra le due parti come hanno lasciato intendere le autorità europee? Tutte questioni che dovranno essere affrontate nelle prime fasi della trattativa. Quale sarà poi la formula prescelta per la relazione della Gran Bretagna con gli altri 27 Paesi europei? La più probabile secondo gli analisti politici sembra essere quella dello Spazio economico europeo valido per Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Prevede la libera circolazione di beni, capitali e persone e la partecipazione ai programmi di ricerca come Horizon 2020, tanto caro a Londra, seppur in misura più limitata rispetto a oggi. La Gran Bretagna potrebbe però anche puntare a un accordo su misura. In ogni caso la trattativa potrebbe richiedere anche una decina d'anni.

Una volta uscita dalla Ue, Londra potrà poi decidere che cosa conservare del cosiddetto *acquis communautaire*, il complesso di regole concordate a Bruxelles che sono entrate a far parte degli ordinamenti dei 28 Paesi prevalendo sulla normativa nazionale. Migliaia di direttive, regolamenti e sentenze della Corte di giustizia Ue frutto di 43 anni di permanenza nell'Unione. Liberarsi in tutto o in parte di questa eredità non sarà facile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Bussi

Londra «perde» lo sconto da 6 miliardi

Ogni anno dal 1985 è il ristoro del «rebate» dagli altri Stati Ue: dal 2007 versati più di 38 miliardi

Un assegno da 38,5 miliardi dal 2007 a oggi, con Francia e Italia che negli ultimi anni hanno pagato il conto più salato. È l'ammontare versato dagli altri 27 Paesi europei per finanziare lo sconto a Londra sul suo contributo al bilancio Ue. Lo mostrano le elaborazioni dell'Osservatorio Il Sole 24 Ore-Gruppo Clas sui dati della Commissione Ue. Uno sconto ad hoc, il cosiddetto «rebate», preteso nel lontano 1984 da Margaret Thatcher che da 31 anni a questa parte tutti gli altri Paesi devono versare.

«Se il negoziato di uscita della Gran Bretagna non potrà ignorare il tema dei fondi Ue - sottolinea Chiara Sumiraschi, economista di Gruppo Clas - almeno su questo fronte una nota positiva c'è, perché l'abbandono del club significherà anche la fine dello sconto».

Durante la campagna a favore della Brexit gli euroscettici d'Oltremanica hanno messo in luce lo status del loro Paese di contributore netto della Ue, che versa al bilancio comunitario più di quanto riceve. Questo è senz'altro vero, ma Londra, che ha un saldo negativo di circa 4,9 miliardi all'anno (38,9 miliardi dal 2007 a oggi) è in buona compagnia ed è solo al terzo posto in un gruppo composto da ben dieci Paesi, tra cui l'Italia. In testa c'è la Germania, che nel 2014 ha registrato un saldo negativo di 15,5 miliardi. Non solo: dal 2007 Berlino ha dato al bilancio Ue 81 miliardi in più di quello che ha ricevuto. Al secondo posto figura la Francia che ci ha "rimesso" 7,1 miliardi nel 2014 e complessivamente 48,5 miliardi dal 2007. Al quarto posto l'Olanda, mentre l'Italia è quinta nel 2014 (con un saldo di 4,5 miliardi), e ha registrato una differenza tra "dare e avere" di circa 35 miliardi dal 2007 a oggi. I maggiori beneficiari con il saldo netto più consistente sono invece Polonia, Ungheria e Grecia. Varsavia detiene il record, con un saldo positivo per 73,2 miliardi.

Quello che la campagna referendaria ha spesso omesso è che solo Londra, però, tra i contributori netti ha ottenuto lo sconto, che nel 2014 è stato di ben il 35% e ha ridotto il contributo versato alla Ue a 11,34 miliardi. Ogni anno l'ammontare del «rebate» è determinato con un calcolo complesso legato a numerose variabili. Ma nel corso dei negoziati sulla programmazione 2014-2020 altri quattro contributori netti - Germania, Olanda, Svezia e Austria - hanno ottenuto una clausola che consente loro di pagare un quarto del dovuto per compensare lo sconto britannico. In sostanza, si tratta di «uno sconto sullo sconto», come è stato subito ribattezzato. Così Italia e Francia hanno pagato circa la metà della cifra complessiva nel 2007-2013. L'Italia ha compensato lo sconto britannico con 1,16 miliardi nel 2014 e complessivamente 7,8 miliardi dal 2007 a oggi, mentre la Francia ha versato poco più di 10 miliardi negli ultimi otto anni.

Fin qui la fotografia del passato. Se l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue avverrà prima del 2020, renderà probabilmente necessaria anche la rinegoziazione del bilancio comunitario 2014-2020 e la riprogrammazione dei fondi strutturali per lo stesso periodo.

Come verrà coperto il probabile buco di bilancio lasciato in eredità dal contributo britannico? Il bilancio Ue verrà ridimensionato o aumenteranno le quote che gli altri Paesi dovranno destinare? «Al di là delle perdite economiche per i vari Paesi - conclude Sumiraschi -, dicendo addio alla Ue Londra dovrà rinunciare a fondi per l'innovazione, le imprese e l'agricoltura che difficilmente, in tempi di spending review, un governo nazionale riesce a finanziare. Al di là dei calcoli ragionieristici sul dare-avere, questa sarà la perdita maggiore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Bussi

RIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 27 GIUGNO 2016

Londra «perde» lo sconto da 6 miliardi

Ogni anno dal 1985 è il ristoro del «rebate» dagli altri Stati Ue: dal 2007 versati più di 38 miliardi

Un assegno da 38,5 miliardi dal 2007 a oggi, con Francia e Italia che negli ultimi anni hanno pagato il conto più salato. È l'ammontare versato dagli altri 27 Paesi europei per finanziare lo sconto a Londra sul suo contributo al bilancio Ue. Lo mostrano le elaborazioni dell'Osservatorio Il Sole 24 Ore-Gruppo Clas sui dati della Commissione Ue. Uno sconto ad hoc, il cosiddetto «rebate», preteso nel lontano 1984 da Margaret Thatcher che da 31 anni a questa parte tutti gli altri Paesi devono versare.

«Se il negoziato di uscita della Gran Bretagna non potrà ignorare il tema dei fondi Ue - sottolinea Chiara Sumiraschi, economista di Gruppo Clas - almeno su questo fronte una nota positiva c'è, perché l'abbandono del club significherà anche la fine dello sconto».

Durante la campagna a favore della Brexit gli euroscettici d'Oltremanica hanno messo in luce lo status del loro Paese di contributore netto della Ue, che versa al bilancio comunitario più di quanto riceve. Questo è senz'altro vero, ma Londra, che ha un saldo negativo di circa 4,9 miliardi all'anno (38,9 miliardi dal 2007 a oggi) è in buona compagnia ed è solo al terzo posto in un gruppo composto da ben dieci Paesi, tra cui l'Italia. In testa c'è la Germania, che nel 2014 ha registrato un saldo negativo di 15,5 miliardi. Non solo: dal 2007 Berlino ha dato al bilancio Ue 81 miliardi in più di quello che ha ricevuto. Al secondo posto figura la Francia che ci ha "rimesso" 7,1 miliardi nel 2014 e complessivamente 48,5 miliardi dal 2007. Al quarto posto l'Olanda, mentre l'Italia è quinta nel 2014 (con un saldo di 4,5 miliardi), e ha registrato una differenza tra "dare e avere" di circa 35 miliardi dal 2007 a oggi. I maggiori beneficiari con il saldo netto più consistente sono invece Polonia, Ungheria e Grecia. Varsavia detiene il record, con un saldo positivo per 73,2 miliardi.

Quello che la campagna referendaria ha spesso omesso è che solo Londra, però, tra i contributori netti ha ottenuto lo sconto, che nel 2014 è stato di ben il 35% e ha ridotto il contributo versato alla Ue a 11,34 miliardi. Ogni anno l'ammontare del «rebate» è determinato con un calcolo complesso legato a numerose variabili. Ma nel corso dei negoziati sulla programmazione 2014-2020 altri quattro contributori netti - Germania, Olanda, Svezia e Austria - hanno ottenuto una clausola che consente loro di pagare un quarto del dovuto per compensare lo sconto britannico. In sostanza, si tratta di «uno sconto sullo sconto», come è stato subito ribattezzato. Così Italia e Francia hanno pagato circa la metà della cifra complessiva nel 2007-2013. L'Italia ha compensato lo sconto britannico con 1,16 miliardi nel 2014 e complessivamente 7,8 miliardi dal 2007 a oggi, mentre la Francia ha versato poco più di 10 miliardi negli ultimi otto anni.

Fin qui la fotografia del passato. Se l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue avverrà prima del 2020, renderà probabilmente necessaria anche la rinegoziazione del bilancio comunitario 2014-2020 e la riprogrammazione dei fondi strutturali per lo stesso periodo.

Come verrà coperto il probabile buco di bilancio lasciato in credità dal contributo britannico? Il bilancio Ue verrà ridimensionato o aumenteranno le quote che gli altri Paesi dovranno destinare? «Al di là delle perdite economiche per i vari Paesi - conclude Sumiraschi -, dicendo addio alla Ue Londra dovrà rinunciare a fondi per l'innovazione, le imprese e l'agricoltura che difficilmente, in tempi di spending review, un governo nazionale riesce a finanziare. Al di là dei calcoli ragionieristici sul dare-avere, questa sarà la perdita maggiore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Bussi

Un «super-test» per Borse e spread

Occhi puntati sulle possibili contromosse delle banche centrali e su Wall Street

Calma dopo la tempesta. O almeno maggior calma, tentativi di recupero nonostante la grande incertezza. Questo è ciò che si augurano gli investitori dopo aver assistito a una delle giornate più convulse della storia dei mercati, per lo meno degli ultimi anni. Mettersi alle spalle l'inatteso esito del referendum britannico non sarà certo semplice: non soltanto per le incognite che la Brexit rappresenta per l'Europa e il mondo intero, ma anche per l'ennesimo test elettorale carico di incertezza a cui è andata incontro la Spagna (che ha votato ieri per il rinnovo del Parlamento) e che potrebbe avere ripercussioni sul resto del continente.

Si riparte quindi, almeno per quanto riguarda Piazza Affari, dal -12,5% di venerdì, che rappresenta la peggior seduta di sempre per il listino milanese. E si ricomincia, per quanto riguarda i titoli di Stato, da uno spread a quota 153 (massimi da quasi un anno). Il Tesoro avvia oggi una tre giorni di aste che potrebbe rivelarsi più impegnativa del previsto (saranno offerti BTp indicizzati per un massimo di 750 milioni di euro) e che culminerà domani e mercoledì quando sul mercato finiranno BoT a 6 mesi (6 miliardi) e BTp nominali.

Particolare attenzione verrà riservata alla Bce che, come le altre principali banche centrali, ha dichiarato di essere pronta a intervenire nell'immediato per fornire la liquidità necessaria ad affrontare l'emergenza Brexit, e che a detta di alcuni analisti potrebbe a medio termine tornare sul proprio piano di riacquisti di asset (aumentandone la portata) e sugli stessi tassi d'interesse (riducendoli).

Toccherà, poi, a Wall Street riaprire, mettendo alla prova i nervi degli investitori. Ad aiutare la Borsa di New York potrebbe essere la conclusione del secondo trimestre per la Corporate America, che dai prossimi giorni solleveranno il sipario su conti previsti in miglioramento rispetto a recenti delusioni. E, ancora una volta, soprattutto l'impegno a una politica della Federal Reserve di continuo sostegno alla crescita e alle piazze finanziarie, grazie a tassi nuovamente congelati ai minimi. Il suo presidente, Janet Yellen, interverrà mercoledì in Portogallo al seminario annuale della Bce tra aspettative di un messaggio cauto e rassicurante post-Brexit.

I timori, certo, sono in agguato: i mercati globali, misurati dell'S&P Global Broad Market Index, hanno bruciato venerdì oltre 2mila miliardi di dollari. L'indicatore Vix della volatilità si è impennato del 49 per cento. E c'è chi prevede che l'S&P 500 di New York, già caro stando ai multipli prezzi-utili, debba arretrare ancora del 10% almeno. Ma l'indice ha ceduto un modesto 1,6% nella settimana: segno che lo scivolone potrebbe essere concentrato nelle più recenti posizioni ottimistiche ed errate su Brexit. Anche il paragone con passati crash per ora conforta: il Dow Jones avrebbe dovuto crollare di 4mila punti per rivaleggiare con il -22% del Black Monday 1987.

«C'è molta incertezza, ma non credo che siamo oggi davanti a un evento capace di scuotere le fondamenta dell'economia americana», ha detto il chief economist di Moody's Mark Zandi. Con altri analisti immagina una crescita Usa limata di soli 0,1 o 0,2 punti percentuali da Brexit, perché se la Gran Bretagna è il settimo partner commerciale americano rappresenta il 3,1% dell'interscambio con gli Stati Uniti.

Tanti contano anche sulla Fed. «Credo non alzerà affatto i tassi d'interesse quest'anno», ha detto Doug Cote, market strategist di Voya Investment. I *future* hanno già inneggiato alla Fed: le scommesse danno nessuna probabilità a una stretta a fine luglio, pochissime a settembre e il 16% a dicembre. Semmai ricompaiono possibilità di nuovi tagli, che annullino la prima e unica mini-stretta di normalizzazione della politica monetaria scattata l'anno scorso.

Quanto ai bilanci delle grandi aziende americane, le multinazionali soffriranno per il calo della sterlina e le ipotesi di tensioni commerciali. Ma nel secondo trimestre potrebbero riportare schiarite che limitino la flessione degli utili al 3,9% sull'anno scorso per aprire la strada a incrementi del 2,3% nel terzo. Influente sarà anche la tenuta o meno dei prossimi dati economici: martedì è in arrivo l'ultima revisione del Pil Usa del primo trimestre, seguita dalla fiducia dei consumatori in giugno elaborata dal Conference board e da indicatori manifatturieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maximilian Cellino

Marco Valsania

L'addio alle direttive dà una «stretta» alla mobilità del lavoro

Riconoscimenti da definire per autonomi e professionisti

Effetti della Brexit sulla libera circolazione delle persone ancora tutti da verificare. Se il messaggio spedito dai cittadini britannici che hanno votato per l'uscita dall'Unione europea è netto, le conseguenze sulla principale libertà fondamentale garantita dal Trattato Ue e chiave di volta dell'intero sistema del mercato comune, non sono ancora tracciate.

Primo tra tutti l'effetto sulla libera circolazione dei lavoratori. Due gli scenari da qui a due anni. Il Regno Unito potrebbe stipulare un accordo simile a quello che ha la Norvegia e far parte dello Spazio economico europeo con Svizzera, Liechteinstein e Islanda, con pochi cambiamenti; oppure, decidere di andare avanti senza intese e puntare a un accordo unicamente doganale. In quest'ultimo caso, che segnerebbe l'out da tutto il sistema della libera circolazione delle persone, gli effetti, per certi aspetti disastrosi, saranno in una duplice direzione: verso i cittadini degli altri Stati membri che seguono il tragitto per Londra e dintorni alla ricerca di un lavoro, e dei britannici verso gli altri Paesi. Ue.

Sotto il primo profilo, in assenza di accordo – difficile, però, che si scelga un'uscita al buio - i cittadini degli Stati membri saranno privati dei vantaggi insiti nel sistema della libera circolazione dei lavoratori che ha portato all'eliminazione dei permessi di lavoro, con le autorità nazionali tenute a chiedere unicamente la sussistenza del permesso di soggiorno. Che vuol dire, in sostanza, cancellazione del diritto a cercare lavoro sul suolo britannico, soggiornarvi liberamente per motivi lavorativi e usufruire di un'uguaglianza con i lavoratori britannici. Londra potrebbe decidere, inoltre, di fissare quote per i cittadini dei 27 Stati membri.

La conseguenza più grave proprio su chi cerca un lavoro per il quale non è richiesta una particolare qualifica. Saranno così le attività lavorative più semplici a subire il maggiore contraccolpo. Strada più in discesa per i lavoratori più qualificati che, in ogni caso, perderanno tutti i vantaggi della cittadinanza europea. In questo caso, infatti, c'è anche in gioco l'interesse del Paese ad avere lavoratori altamente qualificati, ma tutto passerà attraverso un sistema di visti.

La Brexit spazzerà via anche i diritti consolidati nella direttiva 2004/38/Ce sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Un danno non solo per i tanti cittadini italiani e di altri Stati membri in entrata nel Regno Unito, ma anche per i britannici che perderanno la cittadinanza europea. Un effetto duplicemente negativo sia per chi lavora o cerca lavoro in un altro Stato membro, sia per chi cerca impiego nelle istituzioni dell'Unione. Nessun dubbio che da domani in poi i concorsi per lavorare nelle istituzioni dell'Unione, per i quali è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro, saranno preclusi ai britannici. Un effetto negativo, ma che potrebbe essere positivo e con maggiori spazi per i cittadini di altri Stati, inclusi gli italiani.

Colpite anche le persone giuridiche come le multinazionali registrate nel Regno Unito per avere una porta di accesso per il mercato interno e i lavoratori autonomi. Mobilità compromessa, infatti, sia per il diritto di stabilimento, sia per la libera prestazione dei servizi, dall'impossibilità di utilizzare la tessera professionale europea e dalla disapplicazione della direttiva 2013/55 sul riconoscimento delle qualifiche professionali così come del regolamento 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Marina Castellaneta

FOCUS. LA SICUREZZA SOCIALE

Welfare e benefit, non basta l'ok degli eurogiudici

Tra le conseguenze della Brexit sulla libera circolazione dei lavoratori c'è anche la cancellazione dei benefici sociali per i cittadini Ue. Scardinata la direttiva 2004/38 sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i lavoratori italiani, austriaci, francesi e di ogni altro Paese Ue non potranno usufruire del sistema del welfare inglese. E se quest'effetto può avere una prima valenza positiva perché blocca il fenomeno del turismo sociale, non c'è dubbio che il risultato poteva essere raggiunto con mezzi meno dirompenti. Già l'accordo concluso nella «nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea» del 19 febbraio aveva immaginato di disinnescare il principio di diritti sociali uguali per tutti, prevedendo, tra l'altro, un calcolo delle prestazioni ai familiari del lavoratore Ue secondo le condizioni di vita del Paese in cui risiedono i figli.

Poi è arrivato anche l'inaspettato assist al fronte del "remain" dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Pochi giorni fa, con la sentenza del 23 giugno (causa C-308/14, Commissione contro Regno Unito), gli eurogiudici hanno dichiarato compatibile con la direttiva 2004/38 la stretta inglese alla concessione di prestazioni sociali a cittadini Ue inattivi, residenti nel Regno Unito, ritenendo legittimo il sistema che impone il diritto di soggiorno legale, in aggiunta alla residenza abituale, prima di elargire ai cittadini degli Stati membri alcune prestazioni come gli assegni familiari o altri benefici, inclusi i crediti d'imposta. Il Regno Unito aveva così già ottenuto una restrizione del perimetro di applicazione del regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tra l'altro, anche con la sentenza del 25 febbraio (causa C-299/14), era stato dato il via libera all'esclusione da alcune prestazioni sociali dei cittadini di altri Paesi Ue durante i primi tre mesi di soggiorno. Ma non è bastato, malgrado il chiaro orientamento a impedire un aggravio eccessivo sulle casse dello Stato per preservare l'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale degli Stati membri.

Con la Brexit viene meno l'intero sistema di parità nelle prestazioni di sicurezza sociale, incluso il principio della continuità nel calcolo dei periodi di assicurazione e la direttiva 2014/50 sui requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 27 GIUGNO 2016

Con la frontiera Iva e dazi tornano al passato

Non si potrà più regolare l'imposta in modo neutrale come accade oggi con le operazioni intra-Ue

La decisione del Regno unito di uscire dall'Unione europea cambierà, in modo sostanziale, le regole fiscali e doganali che attualmente disciplinano gli scambi di beni tra questi due soggetti. In effetti, anche se i tempi di trasformazione delle regole in queste materie non sono ancora stati definiti, è chiaro che il passaggio della frontiera dovrebbe tornare, come prima del 1993, sotto l'egida delle più complesse procedure doganali. Il tutto con un notevole impatto economico e organizzativo per le imprese che operano e opereranno tra i due mercati.

Quali che siano gli esiti delle trattative, la nuova posizione del Regno unito all'esterno dell'Unione europea farà sì che la movimentazione di beni non possa più avvenire in modo libero, nella sfera delle regole dell'Iva europea (direttiva 2006/112/Ce). Al contrario, la circolazione dei beni sarà sottoposta, inesorabilmente, a nuove e più rigide regole, sulla base di quanto accade a livello internazionale tra Paesi terzi.

Un primo effetto che si potrebbe verificare – per quanto ritenuto improbabile – riguarda i diritti di confine e, in particolare, i dazi doganali che potrebbero essere imposti.

Molto dipenderà dalla scelta di optare per l'istituzione di una unione doganale (analoga, ad esempio, a quella esistente tra Unione europea e Turchia) oppure per l'attivazione di un accordo di libero scambio (analogo, ad esempio, a quello in essere tra Unione europea e Svizzera).

Nel primo caso, infatti, le merci originarie di un sistema doganale o ivi immesse in libera pratica, non scontano dazio all'arrivo nell'altro sistema. Nel secondo caso, invece solo le merci originarie non devono essere assoggettate alla fiscalità di confine.

La differenza d'impostazione a livello di rapporti reciproci non è di poco conto. In concreto, in presenza di un'unione doganale, una merce originaria della Cina e importata nell'Unione europea potrà essere rivenduta nel Regno unito senza scontare dazio. Con un accordo di libero scambio, invece, lo stesso prodotto sconterebbe un dazio all'ingresso nel Paese di destino, in questo caso il Regno unito.

Si potrebbe rilevare che al Regno unito non interessa applicare dazi che, nell'Unione europea, sostengono in particolare i Paesi produttori come Germania, Italia o Francia. E tuttavia, considerato che la tariffa doganale è comune e armonizzata, potrebbe aversi ragione di credere che le imposizioni resteranno invariate e che comunque tali saranno nelle ipotesi di acquisto di merci destinate dal Regno unito all'Unione europea.

Sul piano Iva, invece, il ricorso alle procedure doganali non avrà particolari impatti economici per le operazioni di esportazione (che rimangono comunque operazioni non imponibili), ma avrà un pesante riflesso finanziario, in quanto cambiano le modalità di assolvimento dell'imposta all'acquisto. Le operazioni di importazione sono infatti soggette a imposizione di confine in applicazione dei (possibili) dazi e dell'Iva gravanti sulle merci all'atto dello sdoganamento, con riscossione diretta in dogana.

In pratica non sarà più possibile regolare l'Iva in modo neutrale per l'operatore, con integrazione della fattura di vendita, come accade oggi per gli acquisti intra-Ue.

Sul piano procedurale, il nuovo assetto determinerà - per l'esportatore e per l'importatore - l'obbligo di presentare per ogni operazione una specifica dichiarazione doganale sia per far circolare liberamente la merce nel singolo mercato che per assoggettarla a particolari regimi di manipolazione o trasformazione. Inoltre, solo a titolo d'esempio, per l'operatore inglese esportare dei beni comporterà, addirittura, il suo stabilimento all'interno dell'Unione europea.

Il cambio di rotta è netto ed evidente, infine, se si considera che in dogana, oltre ai dazi e all'Iva, possono essere applicate fortissime barriere non tariffarie. Si pensi alle norme sulla sicurezza, sulla salute, sulle certificazioni di qualità, sull'etichettatura e, in generale, agli oneri e alle limitazioni che possono gravare sull'ingresso di un bene in un sistema doganale. È infatti probabile che si avranno sempre di più normative divergenti che potranno limitare le operazioni di import nell'uno o nell'altro sistema doganale. È il caso, ad esempio, dell'ipotetico avvicinamento dei sistemi agricoli o alimentari del Regno unito a quelli degli Stati uniti, oggi non sempre compatibili con le norme unionali e che in futuro potrebbero ulteriormente limitare gli scambi tra Unione europea e Regno unito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

La nuova trasparenza parte al rallentatore: sei mesi per l'accesso

In vigore solo la cancellazione di oneri informativi Differito l'obbligo di esibire gli atti non pubblicati

Partenza differita per il Foia italiano: il decreto con il nuovo *F reedom of information act* è entrato formalmente in vigore la scorsa settimana, il 23 giugno, ma di fatto sarà efficace solo all'antivigilia di Natale, il 23 dicembre prossimo.
Al contrario, è già pienamente operativa l'opera di sfoltimento e di semplificazione dei tanti oneri di pubblicazione online che gravavano sulle amministrazioni pubbliche dal 2013.
Formalmente, appunto, il decreto è operativo dal 23 giugno, cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», ma la sua vera partenza è scritta nelle disposizioni transitorie. L'articolo 42 concede ad amministrazioni pubbliche, gestori di servizi pubblici e società partecipate o controllate dal pubblico un massimo di sei mesi - fino al 23 dicembre prossimo, appunto - per adeguarsi alle modifiche alle vecchie regole sulla trasparenza (Dlgs 33/2013) introdotte ora. In pratica, quindi, tutte le novità, e dunque i nuovi obblighi di pubblicazione sui siti come, per esempio, i compensi complessivi dei dirigenti pubblici o le spese delle Asl, così come il diritto di accesso «allargato» scatteranno solo da Natale.
Ma c'è, al contrario, un effetto immediato altrettanto importante legato alle numerose disposizioni cancellate con un colpo di spugna. Il provvedimento, infatti, abroga interi articoli e vari commi del decreto 33 e lo fa con effetto immediato, a decorrere dall'entrata in vigore. Il risultato? Dal 23 giugno un pacchetto sostanzioso di informazioni legate alla vita e all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e dei gestori dei servizi pubblici non deve più essere pubblicato. Con un paradossale effetto - solo per questi primi sei mesi - di indebolimento della trasparenza pubblica.
Facciamo qualche esempio concreto (si veda anche la scheda a fianco). Per tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sono scomparsi indicatori importanti quali i tempi di realizzazione e i costi unitari previsti. Proprio i due fattori che l'Anticorruzione tiene sotto controllo per rilevare anomalie. Via anche l'obbligo di rendere noti i controlli che ogni amministrazione può fare sulle imprese e di pubblicare lo scadenzario dei nuovi oneri man mano che entrano in vigore. Due punti, questi, su cui anche il Consiglio di Stato nel proprio parere aveva sollevato qualche perplessità.
Nell'insieme la riforma sfoltisce un carico di oneri informativi apparso subito difficile da sostenere per le Pa. E infatti in molti casi l'adeguamento era solo di facciata con le caselle delle singole voci presenti sui siti, ma vuote di fatto al primo click. Proprio molti degli obblighi di trasparenza ora cancellati erano rimasti in realtà sulla carta. È il caso, tra gli altri, dello scadenzario o dei documenti preliminari di pianificazione, entrambi difficilmente rintracciabili sui siti pubblici.
Ai cittadini, poi, resta comunque l'ultima spiaggia dell'accesso civico che, peraltro, nella sua nuova veste non conosce limiti e quindi "copre" anche le informazioni cancellate o quelle da non pubblicare.
In pratica, chiunque anche senza dover dimostrare di avere interessi specifici e posizioni qualificate potrà richiedere all'ammministrazione qualsiasi dato, compresi, appunto, quelli non più presenti online. Ma certo ognuno dovrà attivarsi con una richiesta individuale, attendere la risposta (da 30 a 60 giorni) e fronteggiare eventuali dinieghi della Pa, perché in alcuni casi specifici i documenti restano inaccessibili. Senza contare il leggero sfasamento iniziale per cui, mentre questi obblighi informativi sono già scomparsi, il nuovo accesso civico "pieno" partirà tra sei mesi.
La vera partenza del Foia, quindi, è rimandata a Natale. Dal 23 dicembre online si potranno rintracciare nuove informazioni. Tra le più "pesanti" ci sono quelle su retribuzioni e altri emolumenti dei dirigenti pubblici: saranno tenuti a comunicarli e a pubblicare tutti i compensi ricevuti da enti pubblici per controllare che i dirigenti restino davvero al di sotto del tetto dei 240mila euro previsto nel settore pubblico. Un onere sanzionato ad hoc con multe che vanno da 50 a 10mila euro.
In realtà la riforma sarà davvero completa tra un anno, a giugno 2017. Entro quel termine si dovranno aprire le banche dati pubbliche (da quelle sul personale a quelle sugli appalti e sui costi della politica) gestite da Mef, Funzione pubblica e Corte dei conti.
Da quel momento gli enti pubblicheranno solo il link alle informazioni inviate a queste banche dati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Valeria Uva

Imposte sul mattone, l'anno nero del 2015

Il prelievo sfiora i 44 miliardi ma quest'anno con l'esenzione della prima casa la pressione fiscale torna al 2013

I ritardatari che stanno pagando in questi giorni l'acconto 2016 di Imu e Tasi hanno almeno un piccolo motivo di consolazione. L'esenzione delle prime case non di lusso e le altre agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità riporteranno la pressione fiscale sul mattone ai livelli di tre anni fa. Sempre in questi giorni, però, arriva anche un altro dato, tutt'altro che consolante: secondo la Corte dei conti, il 2015 è stato l'anno record per le imposte sugli immobili, con 43,9 miliardi di gettito complessivo.

Tassazione in crescita

Nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, i magistrati contabili hanno fotografato gli ultimi anni di evoluzione del prelievo, considerando le imposte su patrimonio, redditi e trasferimenti. Resta fuori dall'analisi, invece, la tassa sui rifiuti, che pure nel passaggio da Tarsu-Tia a Tares e a Tari ha registrato una serie di aumenti notevoli.

Il risultato è una dinamica che dal 2011 è andata sempre crescendo, con l'unica eccezione del 2013. Gli amanti del genere ricorderanno che in quell'anno l'Imu sull'abitazione principale fu prima sospesa, poi spostata a settembre per i Comuni che non avevano deliberato in tempo e infine cancellata quasi del tutto, salvo la coda della mini-Imu pagata a gennaio dell'anno dopo.

Proprio ai livelli del 2013 dovrebbe tornare quest'anno la pressione fiscale sul mattone, con un peso pari al 2,4% del Prodotto interno lordo (Pil). Anche se il gettito in valore assoluto sarà comunque più alto di quasi 2 miliardi.

Che cosa c'è dietro questa differenza? Da un lato, conta l'aumento delle aliquote Imu, che è proseguito per quattro anni di fila tra il 2012 e il 2015, fino allo stop imposto dall'ultima legge di Stabilità. Dall'altro, non va dimenticato l'arrivo nel 2014 della Tasi, che quest'anno si paga sugli immobili diversi dalla prima casa in circa metà dei Comuni.

Ma nel confronto 2013-2016 vanno conteggiati anche altri effetti di segno opposto, come la deducibilità del 20% dell'Imu pagata dalle imprese, il ritorno ai vecchi criteri di tassazione dei terreni agricoli e le altre misure previste dalla legge di Stabilità (sconti sulle case in comodato ai parenti e affittate a canone concordato).

Per capire come chiuderà il 2016 bisognerà comunque attendere altre due variabili: il trend delle compravendite (che influenzerà Iva e registro e potrebbe non confermare il +20% del primo trimestre) e l'andamento della cedolare secca sugli affitti.

Vista in prospettiva, la progressione delle imposte immobiliari colpisce sì per l'entità del rincaro, ma anche per la quantità di ritocchi che si sono succeduti negli anni. Spesso proprio con l'obiettivo di "blindare" il gettito in una fase di crisi economica.

Emblematico il caso della cedolare, imposta alternativa a Irpef, registro e bollo. La tassa piatta è stata introdotta nel 2011 e da allora ha conquistato sempre più *appeal* tra i proprietari di case locate, anche grazie a un doppio taglio dell'aliquota sui canoni concordati (dal 19 al 10%). Tant'è vero che il suo gettito è salito da 0,7 a 2 miliardi di euro in cinque anni. Nello stesso periodo, però, la tassazione ordinaria ha mostrato una tenuta tutto sommato sorprendente, anche alla luce della contrazione dei canoni. Merito dell'emersione di affitti in nero? Forse sì. Ma anche del taglio delle deduzioni forfettarie dal 15% al 5% scattato dal 2013 (stimato in 500 milioni di euro all'anno) e del ritorno dell'Irpef sui redditi fondiari dei fabbricati non locati situati nello stesso Comune in cui risiede il proprietario (altri 500 milioni circa).

Un discorso analogo vale per le imposte sui trasferimenti. Il calo di gettito legato alla crisi del mercato immobiliare è evidente, ma anche in questo caso le imposte hanno "tenuto" meglio delle compravendite, anche grazie alla mini-riforma del 2014 che, riducendo il prelievo sugli acquisti di prime case dal 3 al 2%, ha però introdotto la soglia minima di mille euro.

Gli effetti per lo Stato

È evidente che il mattone ha garantito negli ultimi anni una fonte di introiti sicuri e crescenti per le casse pubbliche: il gettito, diviso quasi a metà, arriva a coprire solo nel 2015 il 5,3% delle entrate tributarie dello Stato e il 58,5% di quelle dei Comuni. Il tutto mentre il mercato immobiliare viveva la crisi peggiore del Dopoguerra. Quello che però i dati ufficiali non riescono a misurare è il costo indiretto che questa stretta fiscale potrebbe aver avuto sui consumi e sull'economia in generale, in un Paese a proprietà diffusa dove 25 milioni di contribuenti su 41 sono titolari di immobili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Asset economici. I numeri (importanti) dell'industria creativa rilevati dal Rapporto Symbola 2016 «Io sono cultura»

L'Italia riparte dai suoi talenti

Sistema produttivo che genera per il Paese 250 miliardi di valore aggiunto

Senza creatività perderemmo il 17% del valore aggiunto del Paese, una cifra monstre che si aggira intorno ai 249,8 miliardi.

Se c'è qualcuno che è ancora convinto che con la cultura non si mangia, avrà da ricredersi leggendo l'edizione 2016 di "Io sono cultura – L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi", rapporto annuale curato dalla Fondazione Symbola e Unioncamere, studio che quantifica il peso della cultura e della creatività nell'economia nazionale.

I dati dimostrano con estrema forza che la cultura è uno dei motori primari della nostra economia e della ripresa che inizia a mostrare i primi segnali, un sostegno strategico alla competitività del made in Italy. Particolarità di questo studio è il fatto che scandaglia il sistema produttivo culturale e creativo nel senso più esteso dell'espressione. Si parte da musei, gallerie, festival, beni culturali, letteratura, cinema, performing arts, architettura, design e comunicazione, fino a contemplare tutte quelle attività produttive che non rappresentano in sé un bene culturale, ma che dalla cultura traggono linfa creativa e competitività che nel testo vengono definite creative-driven. Il sistema produttivo culturale si ritrova così a essere sezionato in cinque macro settori. «Al di là delle imprese culturali vere e proprie – commenta Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola – ampio spazio lo abbiamo come di consueto dedicato alle aziende di settori non propriamente culturali che dalla cultura si sono lasciate "contaminare". Il fenomeno esiste a livello globale e se nella Silicon Valley sono le imprese tecnologiche ad assumere creativi, qui da noi sono le aziende del food a guardare in questa direzione. Chi ha saputo lasciarsi contaminare dalla cultura ha risentito meno della crisi».

Il peso della "soft economy"

A livello macro la cosiddetta "soft economy", sistema produttivo composto da imprese, pa e non profit, genera 89,7 miliardi e attrae altri settori dell'economia fino ad arrivare ai famosi 249,8 miliardi. Un dato comprensivo del valore prodotto dalle filiere del settore, ma anche da quella parte dell'economia che beneficia di cultura e creatività e che da queste viene stimolata, a cominciare dal turismo. Le ricadute occupazionali del fenomeno appaiono tutt'altro che trascurabili: il solo sistema produttivo culturale e creativo dà infatti lavoro a 1,5 milioni di persone (il 6,1% del totale degli occupati in Italia). E se nel periodo 2011/2015 la crisi si è fatta sentire incidendo in negativo su valore aggiunto e occupati del Paese, rispettivamente con il -0,1% e il -1,5%, nelle filiere culturali e creative la ricchezza è invece cresciuta dello 0,6% e gli occupati dello 0,2 per cento.

I segmenti del sistema

Le industrie culturali producono, da sole, quasi 33 miliardi di valore aggiunto, ovvero il 36,6% della ricchezza generata sistema, dando lavoro a 487mila persone (32,6% del settore). Contributo importante anche dalle industrie creative, capaci di produrre 12,7 miliardi di valore aggiunto (il 14,2% del totale del comparto), grazie all'impiego di 250mila addetti. Performing arts e arti visive generano invece 7 miliardi di ricchezza e quasi 127mila posti di lavoro, a fronte di 3 miliardi di valore aggiunto e 52mila addetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. A questi quattro ambiti, che rappresentano il cuore delle attività culturali e creative, si aggiungono i rilevanti risultati delle attività creative-driven: 34 miliardi di valore aggiunto (il 38,2% dell'intero sistema culturale creativo) e 577mila addetti (38,7% del totale del sistema culturale e creativo). Considerando la dinamica dei settori, nel periodo 2011-2015, le performance più rilevanti sono quelle connesse al design (+10,8% per valore aggiunto e −13,8% per occupazione), alle produzioni creative-driven (−5,4% per valore aggiunto e +1,4% per occupazione), al videogame (+3,7% per il valore aggiunto e +1% per occupazione), alla musica (+3,0% per valore aggiunto).

Lazio e Lombardia leader

Molto interessanti anche gli spaccati territoriali dello studio. Guardando alle regioni, sul podio della classifica per incidenza del valore aggiunto di cultura e creatività sul totale dell'economia, si piazzano Lazio (prima in classifica con l'8,9%), Lombardia (7,5%) e Piemonte (7,1%). Quarta la Valle d'Aosta (6,6%) e quinte le Marche (6,2%). Seguono Emilia Romagna e Toscana (entrambe al 6%), Friuli Venezia Giulia (5,7%), Veneto e Trentino Alto Adige (entrambe con il 5,6%). La provincia di Milano è prima sia per valore aggiunto che per occupati legati alle industrie culturali e creative (rispettivamente 10,4% e 10,5% del totale dell'economia provinciale). Sul versante del valore aggiunto, seguono Roma, attestata sulla soglia del 10%, Torino al 9,1%, Siena all'8,5% e Arezzo al 7,8 per cento. Quindi Firenze con il 7,5%, Modena e Ancona entrambe al 7,2%, Bologna con il 7,1% e Trieste al 6,7%. Dal punto di vista dell'incidenza dell'occupazione dietro Milano si piazzano Arezzo (9%), Roma (8,8%), Torino (8,5%), Firenze (8%), Modena (7,7%), Bologna (7,6%), Monza-Brianza e Trieste (entrambe al 7,5%), Aosta (7,3 per cento).

SOFT ECONOMY Il Sole 24 Ore lunedì 27 GIUGNO 2016

L'evoluzione. Dalla «quantità» alla «qualità» alle nicchie innovative: come sono cambiate le produzioni manifatturiere

Cultura 4.0 motore del made in Italy

Il ruolo preponderante della storia e dei territori ha arricchito l'economia

Non è un caso che in Italia si cominci a parlare di re-shoring, ovvero della tendenza delle imprese a riportare in Italia le produzioni, precedentemente delocalizzate dove la manodopera è più economica in termini di costi, per dar loro più valore aggiunto, più made in Italy. Non è un caso nemmeno che si parli sempre più di identità, di marchi, di nicchie superspecializzate, di bello e ben fatto, di brand che si identificano con un territorio. Perché l'economia italiana, quella della manifattura soprattutto delle piccole e medie imprese, vero tessuto economico nazionale, ha imboccato già da tempo e con successo la strada della qualità al posto della quantità, dell'artigianato 4.0, di quella produzione tailor made – e non parliamo solo di moda, ma anche, ad esempio, di beni strumentali e macchine utensili – che nel mondo è sempre più apprezzata.

È quell'Italia che il rapporto Symbola racconta: uno spaccato economico che ha alla base la cultura e la storia del Paese, che sa "cesellare" le produzioni come fossero opere d'arte, che fonde insieme innovazione hi-tech e territorio. Sono le imprese creative-driven, non direttamente riconducibili al settore della cultura o del turismo, ma che impiegano in maniera strutturale professioni culturali e creative, come la manifattura evoluta e l'artigianato artistico. Facciamo qualche esempio: trent'anni fa esplose lo scandalo del vino al metanolo, tragedia della sofisticazione alimentare che costò la vita a 23 persone e inflisse un duro colpo alla credibilità dei prodotti italiani. Da allora il vino italiano ha avviato un processo di riconversione che l'ha fatto passare da una produzione quantitativa a basso costo ad una nel segno della qualità legata al territorio che ha reso i vini italiani i più famosi e venduti al mondo insieme a quelli francesi. Oggi viene prodotto il 45% in meno degli ettolitri rispetto a trent'anni fa, come spiega il report Accadde domani della Fondazione Symbola e di Coldiretti: siano passati da 76,8 a 47 milioni di ettolitri/anno, ma il fatturato e l'export (in valore nominale) sono cresciuti: rispettivamente più del doppio il primo, da 4,2 miliardi di euro a 9,4 miliardi, e oltre sei volte il secondo, da 800 milioni a 5,4. E il vino italiano mantiene saldamente il secondo posto per quota di mercato globale col 19,9%.

Questa parabola produttiva e culturale, questa tensione costante, rivela il cuore e il motore del made in Italy, legato alla qualità, alla bellezza, alla cultura. Che c'è in molti altri settori: nella filiera agroalimentare, ad esempio, l'Italia è il Paese più forte al mondo per prodotti distintivi, con 284 Dop, Igp, Stg. L'export di scarpe è diminuito da 218mila a 165mila tonnellate in 30 anni, ma il valore è passato da 5 a 11 miliardi di dollari. Nell'abbigliamento in pelle l'esportazione è passata da 1.910 tonnellate a 2.254 tonnellate, mentre il valore è triplicato: 787 milioni di dollari a fronte di 233. Nella produzione di macchine per l'industria alimentare siamo passati da un export di 68mila tonnellate (952 milioni di dollari) a 157mila, per un valore complessivo a 4,1 miliardi: +333%.

E ancora. Lo stesso spostamento verso la qualità - che significa anche più efficienza nell'uso delle materie prime e dell'energia, riduzione degli scarti, ricerca, attenzione al design - ha fatto il successo di settori importanti come la ceramica o il legno arredo. Non a caso l'industria italiana delle piastrelle di ceramica archivia un 2015 con un fatturato pari a 5,1 miliardi di euro, in crescita del 4,1% rispetto all'anno precedente, mentre per il mobile italiano è stato l'anno del Salone internazionale del Mobile di Milano numero 55, un'edizione dei record: gli operatori professionali arrivati da tutto il mondo hanno superato la cifra di 370mila, con presenze straniere per circa il 70%.

Se prendiamo in esame non solo le imprese creative-driven ma anche tutto il sistema produttivo culturale fatto di musei, gallerie, festival, beni culturali, letteratura, cinema, performing arts, architettura, design e comunicazione, scopriamo che il comparto genera 89,7 miliardi di euro e attiva altri settori dell'economia arrivando a muovere nell'insieme 249,8 miliardi, equivalenti al 17% del valore aggiunto nazionale.

Molto c'è ancora da fare. Il Paese può raggiungere ben altri e più alti livelli di competitività. Ma qualcosa di importante si sta facendo; prova ne è, ad esempio, l'intenzione del neoministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda di istituire una nuova legislazione a favore dell'innovazione della manifattura italiana. «La rivoluzione industriale digitale dell'Industria 4.0 è un'opportunità imperdibile per riposizionare e rendere più sostenibili i fattori competitivi del nostro Paese soprattutto in favore del tessuto di Pmi», ha detto Calenda lo scorso 15 giugno durante l'audizione su Industria 4.0 alla Camera dei Deputati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

K.M.

Processo tributario. Dalla commissione provinciale di Treviso rilievi di costituzionalità sulla riforma in vigore dal 1° gennaio

Test Consulta sulle spese di giudizio

I dubbi riguardano l'eccesso di delega per l'esecutività anticipata alla fase cautelare

Dubbi di costituzionalità per le neo introdotte spese di giudizio per la fase cautelare: a sollevare la questione è la Ctp di Treviso che, con ordinanza 99 del 2016 (Gazzetta Ufficiale 21 del 25 maggio 2016) ha posto al vaglio della Consulta la legittimità della nuova previsione normativa.

La riforma

Con la riforma del processo tributario (Dlgs 156/2015) è stato previsto che anche per l'udienza di sospensione, il collegio disponga sulle spese. Più precisamente, il nuovo articolo 15 del decreto legislativo 546/92 dispone che, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

La richiesta di sospensione può riguardare sia l'atto impugnato sia la sentenza emessa dalla Ctp o Ctr. Per entrambe le ipotesi, sono necessari due requisiti: il *fumus boni iuris* (parvenza che il ricorso/appello proposto sia fondato) e il*periculum in mora* (il pagamento delle somme potrebbe arrecare grave e irreparabile danno al contribuente).

I dubbi della Ctp

La Ctp di Treviso (ord. 99/2016) ha ravvisato alcuni profili di incostituzionalità in questa nuova previsione. Innanzitutto secondo il collegio, la disposizione potrebbe essere viziata dall'eccesso di delega. La riforma del processo tributario è stata attuata secondo le previsioni contenute nella legge delega (23/2014), la quale, all'articolo 10 sulle spese di giudizio, testualmente richiedeva «l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del Giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca».

In attuazione di tale principio, la nuova norma prevede più stringenti limiti alla compensazione, richiedendo cioè che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Tuttavia, la Ctp di Treviso ha rilevato che nella legge delega non è fatto alcun cenno alla fase cautelare, con la conseguenza che l'introduzione di tale disposizione vada oltre le specifiche richieste del legislatore delegante.

A ciò si aggiunga che la decisione cautelare non è impugnabile, nemmeno per la parte riferita alle spese: la nuova disposizione, quindi, non può certo aver rafforzato la tutela giurisdizionale del contribuente e pertanto anche "indirettamente" non pare rispondere ai criteri della legge delega.

Il Collegio rimettente ha infine osservato che la condanna alle spese della fase cautelare non può essere immediatamente esecutiva, cosicché la sua introduzione nel processo tributario, tanto meno può avere un effetto deterrente sulla proposizione dell'istanza stessa. Va rilevato, infatti che talvolta la richiesta di sospensione è "tentata" a prescindere dalla contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti necessari (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), con l'unico fine di evitare l'esborso di denaro in attesa della decisione di merito. Sul punto, la Ctp di Treviso ha rilevato che se le spese liquidate nell'ordinanza di sospensione non sono immediatamente dovute, perché di fatto sono rinviate all'esito del giudizio di merito e la condanna nella fase cautelare potrebbe risultare irrilevante, in quanto i giudici con la decisione di merito potrebbero giungere a differenti conclusioni. Ne consegue così, secondo l'ordinanza di rimessione, che pur individuando l'intento del legislatore nella riduzione del numero di richieste cautelari, limitandole solo a quelle realmente fondate (ossia con i requisiti previsti), è verosimile che l'introduzione delle spese non porterà ad alcun risultato in tal senso. Da qui i dubbi di costituzionalità.

Sotto il profilo procedurale (l'ordinanza è già stata registrata presso la Corte e pubblicata in Gazzetta Ufficiale), occorre ora attendere la fissazione dell'udienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Laura Ambrosi

Riscossione. Il mancato pagamento nei tempi non pregiudica la possibilità di avere lo sconto se il «taglio» è previsto dal piano

Il concordato alleggerisce la cartella

L'avvio della procedura prima dell'emissione dell'avviso bonario blinda la riduzione al 10%

Se una società entra in concordato preventivo prima che venga emesso l'avviso bonario per il mancato pagamento delle imposte – e non versa le somme richieste – l'iscrizione a ruolo deve prevedere le sanzioni ridotte a un terzo anziché in misura piena. Così la Ctr Lombardia, sentenza 1779/27/2016 (presidente Sacchi, relatore Bonavolonta).

La vicenda

Una Srl non versa l'Irap del 2010 ed entra in concordato preventivo nel giugno 2013.

Successivamente, l'amministrazione nel novembre 2013 effettua il controllo automatizzato della dichiarazione e chiede con avviso bonario il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte nella misura del 10 per cento.

La società non aderisce all'invito, e quindi il fisco iscrive a ruolo imposte, interessi e sanzioni nella misura del 30 anziché del 10 per cento.

La società ricorre contro le sanzioni chiedendo l'applicazione della misura ridotta, sulla base di queste argomentazioni:

la ragione per cui l'avviso bonario non è stato pagato è l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Quindi non è stata una scelta del contribuente, ma c'è stata una oggettiva impossibilità di adempiere;

il piano concordatario prevede espressamente che il pagamento di imposte, interessi e sanzioni avvenga nella misura del 10 per cento;

il diritto a godere della riduzione è garantito dal fatto che in questo caso è integrata la causa di forza maggiore, anche se è spirato il termine per il pagamento dell'avviso bonario.

La tesi del fisco

L'amministrazione resiste in giudizio. Secondo il fisco, la pretesa invocata attraverso l'iscrizione a ruolo sarebbe legittima anche per la parte sanzionatoria, perché all'avviso bonario non è seguito alcun pagamento nei successivi 30 giorni.

Inoltre, non sarebbe corretto invocare la causa di forza maggiore, potenzialmente in grado di travolgere l'intera pretesa, in quanto il credito erariale è stato correttamente riconosciuto nel concordato preventivo.

Infine, il fisco rileva che il contribuente - se avesse voluto evitare l'addebito delle sanzioni piene - avrebbe potuto, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, richiedere la riduzione delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni proprio a causa dell'avvio della procedura concordataria.

La decisione

Per la Ctp le sanzioni vanno irrogate in misura ridotta. L'amministrazione appella, ma anche la Ctr dà ragione al contribuente.

Secondo i giudici, è corretto affermare che il mancato pagamento dell'avviso bonario con la riduzione delle sanzioni a un terzo è dovuto a un fatto indipendente dalla volontà del contribuente, dal momento che la società è stata ammessa al concordato preventivo con decreto emesso dal tribunale in data precedente alla formazione dell'avviso stesso.

Tuttavia, il contribuente non può invocare in questa situazione la causa di forza maggiore. Il ruolo, infatti, non è un atto dell'esecuzione forzata e la sua notifica tramite cartella di pagamento non viene impedita dal concordato preventivo.

La società è però legittimata a pagare le sanzioni in misura ridotta dal fatto che così sia previsto nell'ambito della procedura.

Infine, la Ctr rileva che l'iscrizione a ruolo delle sanzioni piene non obbliga in alcun modo il contribuente, proprio per l'avvio della procedura concorsuale, a richiedere entro 30 giorni dalla notifica la riduzione a un terzo delle sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferruccio Bogetti

Gianni Rota

Ristrutturazioni aziendali. I giudici indicano i passi che deve seguire il datore di lavoro prima delle riduzioni di organico

Via obbligata per il «ripescaggio»

Iter illegittimo se non si sono offerte altre posizioni o la scelta non ha seguito criteri oggettivi

Il datore di lavoro prima di effettuare legittimamente un licenziamento individuale per motivi economici deve accertarsi di non poter ricollocare il lavoratore in altre posizioni confacenti alla professionalità acquisita (il cosiddetto obbligo di *repêchage*).

Ma l' obbligo non si estende alle posizioni lavorative aperte in società appartenenti al medesimo gruppo di imprese. Con una serie di pronunce, di recente, la Cassazione ha chiarito i confini dell'obbligo di ripescaggio del lavoratore a rischio di licenziamento per motivi oggettivi, precisando i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la sua legittimità (si veda la rassegna a fianco).

Spesso, motivo oggettivo di licenziamento è la riorganizzazione o la ristrutturazione aziendale con soppressione di un'unità produttiva, di un reparto o della posizione lavorativa. Motivo oggettivo di licenziamento è, altresì, la mancanza di requisiti necessari per svolgere la prestazione lavorativa come, ad esempio, la revoca del tesserino aeroportuale per gli addetti di una compagnia aerea o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

I motivi

È acquisito che il motivo oggettivo di licenziamento non possa essere sindacato dal giudice sotto il profilo della congruità e opportunità nel rispetto del principio di libertà economica e privata tutelata dall'articolo 41 della Costituzione. Al giudice, tuttavia, spetta il controllo sulla reale sussistenza del motivo di licenziamento. Il recesso, poi, deve essere collegato alla ragione produttiva e/o organizzativa che giustifica il licenziamento. Ciò significa che, ad esempio, in caso di soppressione della posizione, sarà ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che occupava la posizione lavorativa "cancellata".

Ma nella selezione del personale in esubero, è necessario far ricorso ai criteri di scelta nei rispetto dei principi di buona fede e correttezza (Corte di cassazione, sentenza 1° luglio 2011, n. 14518).

Il recesso da parte del datore di lavoro è legittimo allorché questi provi l'impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore nell'ambito aziendale. Da questo punto di vista, la giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che l'onere della prova gravante sul datore di lavoro si estende alla dimostrazione di non poter ragionevolmente riutilizzare il dipendente interessato (Corte di cassazione, sentenza 7 gennaio 2005, n. 239).

La prova

Ma come può essere provata l'impossibilità del *repêchage*? Trattandosi di un fatto negativo l'assolvimento di tale onere costituisce una vera e propria prova diabolica.

La giurisprudenza ha mitigato questa prova chiedendo al lavoratore di indicare nell'atto di impugnazione le mansioni cui lo stesso poteva essere riutilizzato. A questo punto è onere del datore dimostrare l'inutilizzabilità del lavoratore anche attraverso la prova del fatto che le assunzioni effettuate in concomitanza o successivamente al licenziamento attenevano a profili professionali diversi.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, tuttavia, il lavoratore non avrà più tale onere. La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza 5592 del 22 marzo 2016, (peraltro già messa in discussione dalla stessa Corte con la sentenza 9467/2016), ha affermato per la prima volta che non possa essere addossato al lavoratore alcun onere del genere.

Questo, infatti, si rivela una petizione di principio finendo, nella sostanza, per invertire l'onere della prova che deve rimanere a carico del datore di lavoro. Inoltre, l'onere non può essere imposto al lavoratore, non solo in relazione ai principi generali dell'ordinamento in tema di responsabilità per inadempimento, ma anche perché il prestatore di lavoro non può essere a conoscenza di tutta l'organizzazione aziendale.

Mansioni inferiori

Sempre sul tema del "ripescaggio", infine, si discute della necessità di estenderlo a mansioni inferiori. Le ultime sentenze della Cassazione sembrerebbero dare una risposta positiva escludendo, tuttavia, il *repêchage* per le mansioni inferiori del tutto incompatibili con le precedenti svolte (Cassazione, sentenza n. 4509/2016 e n. 9467/2016).

Vedremo se e come questi orientamenti saranno confermati anche in futuro soprattutto alla luce del nuovo articolo 2103 del Codice civile che consente, nel rispetto di determinati presupposti, di adibire il lavoratore anche a mansioni inferiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 27 GIUGNO 2016

Sostituti d'imposta. Conseguenze e rimedi previsti dal Dlgs 158 per le infrazioni commesse dai datori di lavoro

Sanzioni sulle ritenute al restyling

Eliminata la «doppia» penalità per il caso delle somme non trattenute

Quali sono le sanzioni da versare se il sostituto di imposta intende sanare – tramite ravvedimento operoso – le violazioni di omessa esecuzione e mancato versamento delle ritenute? È questa una delle domande più frequenti che i sostituti si stanno ponendo negli ultimi tempi, a seguito delle novità introdotte dal decreto di riforma delle sanzioni amministrative tributarie (Dlgs 158/2015) entrato in vigore dal 1° gennaio 2016.

Fino al 31 dicembre 2015 non c'era alcun dubbio sulle sanzioni da applicare ai fini della regolarizzazione spontanea da parte dei sostituti di imposta delle violazioni di omessa esecuzione e mancato versamento delle ritenute fiscali. In tal caso era pacifica l'applicazione sia della sanzione per la violazione dell'omessa esecuzione della ritenuta (come sancito dall'articolo 14 del Dlgs 471/97) sia della sanzione del 30% dell'importo non versato (per la violazione dell'omesso versamento della ritenuta, così come stabilito dall'articolo 13 dello stesso Dlgs).

Pertanto, fino al 31 dicembre 2015, il sostituto d'imposta che avesse voluto "sanare" queste violazioni mediante ravvedimento operoso avrebbe dovuto fare riferimento sia alla sanzione del 20% delle ritenute non operate sia alla sanzione del 30% delle ritenute non versate.

Dal 1° gennaio 2016, invece, il decreto di riforma delle sanzioni amministrative tributarie ha modificato l'articolo 14 che disciplina l'omessa esecuzione delle ritenute di imposta:

la previsione dell'assoggettamento alla sanzione amministrativa del 20% è rimasta inalterata;

il rinvio alla sanzione del 30% prevista per il caso di omesso versamento è stato soppresso.

In merito a questa modifica, nella relazione illustrativa del Dlgs 158 è stato precisato che, nel caso di omessa applicazione e mancato versamento della ritenuta da parte del sostituto d'imposta, non opera più la sanzione relativa agli omessi versamenti. In particolare, nella relazione si legge che «in virtù dell'intervento normativo il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate».

Pertanto, alla luce del nuovo dettato normativo e dell'unico chiarimento finora fornito dallo stesso legislatore, sembrerebbe corretto sostenere che:

se il sostituto d'imposta ha violato sia l'obbligo di esecuzione delle ritenute che quello del loro versamento e intende sanare le violazioni mediante ravvedimento operoso, dovrebbe fare riferimento alla sola sanzione del 20% dell'importo non trattenuto, e non anche a quella del 30% dell'importo non versato;

se il sostituto d'imposta ha violato soltanto l'obbligo di versamento delle ritenute fiscali, e non anche quello di esecuzione, e vuole sanare con ravvedimento operoso tale violazione, dovrebbe fare riferimento alla sanzione del 30 per cento.

Dalla lettura della relazione illustrativa, pare dunque che il legislatore abbia inteso "assorbire" nella violazione della mancata trattenuta della ritenuta fiscale (sanzionabile nella misura del 20%) la successiva violazione dell'omesso versamento della ritenuta fiscale (sanzionabile nella misura del 30%). Quasi a dire che non si può essere sanzionati per non aver versato una ritenuta che non è mai stata effettuata.

Tuttavia, in attesa di auspicabili conferme delle Entrate, va fatta un'osservazione. Se ai fini del ravvedimento operoso delle violazioni di omessa esecuzione e omesso versamento di ritenute, il sostituto d'imposta applicasse la sola sanzione del 20% e l'ufficio non dovesse eventualmente essere d'accordo con questa interpretazione, la regolarizzazione spontanea non dovrebbe poter essere disconosciuta. E questo alla luce del fatto che la sua validità permane in merito alla "porzione" di violazione sanata, così come precisato dalla stessa amministrazione finanziaria con la circolare 27/E del 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Rosanna Acierno

Le conseguenze. Gli effetti del Jobs act

Risarcimento o reintegra: decisiva la data di assunzione

Una volta accertata l'illegittimità del licenziamento individuale per motivi economici il datore di lavoro va incontro a una serie di conseguenze a seconda del momento in cui il lavoratore è stato assunto.
Diverse, infatti, sono le conseguenze giuridiche se il lavoratore è stato assunto dopo il 7 marzo 2015 (giorno di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti) o se ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, con applicazione del regime di tutela di cui all'articolo 18 della legge 300/1970 (modificato dalla legge 92/2012).
Nel contratto a tutele crescenti, infatti, la reintegra è sempre esclusa in caso di licenziamento per motivi oggettivi illegittimo, mentre per coloro cui si applica l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori residua ancora la reintegra.
Nel caso di contratto a tutele crescenti, l'articolo 3 del Dlgs 23/2015 stabilisce che, nell'ipotesi in cui sia accertata la mancanza del giustificato motivo oggettivo, il giudice constata la risoluzione del rapporto di lavoro condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a due mensilità di retribuzione utile per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio (con un minimo di quattro mensilità) fino ad un massimo di 24 mensilità. Per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015, resta il diritto alla reintegrazione in servizio allorché venga accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Oltre alla reintegra, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno pari alle mensilità perdute dal giorno del licenziamento fino alla reintegra con un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, cui dovranno aggiungersi i contributi previdenziali e assistenziali.
In tutti gli altri casi (ossia allorché sia accertata l'insussistenza non manifesta del fatto posto a base del recesso), il rapporto di lavoro verrà dichiarato risolto con diritto del prestatore di lavoro a percepire un'indennità compresa tra le 12 e le 24 mensilità. Ma quando l'insussistenza del fatto alla base del licenziamento economico non è manifesta? La giurisprudenza di merito ha affermato che, ad esempio, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione se è accertata l'insussistenza della soppressione dell'azienda, del reparto ovvero della posizione lavorativa in quanto l'azienda o reparto non sono stati "chiusi", ovvero se subito dopo il recesso datoriale l'impresa abbia assunto un'altra persona per ricoprire la medesima posizione dichiarata "soppressa" (Tribunale di Milano, sentenza 1° luglio 2015 n. 2006). Qualora, invece, il vizio del licenziamento individuale riguardi l'onere del *repêchage* (analogamente alla violazione dei criteri di scelta) si ritiene che al lavoratore spetti solo la tutela indennitaria. L'onere del ripescaggio così come la violazione dei criteri di scelta, infatti, secondo la maggioranza della giurisprudenza, si collocano al di fuori del fatto posto a base del licenziamento per motivi oggettivi e, dunque, la violazione di tale onere rientra "in tutti gli altri" casi di illegittimità del licenziamento con applicazione della sola tutela indennitaria (tra gli altri: tribunale di Milano, 20 novembre 2012).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. Disegnate le linee guida da seguire per la futura revisione delle procedure

Cantieri e manutenzioni alla prova del nuovo Sistri

Il Dm 78 specifica i soggetti obbligati Errori «gestionali» ora non sanzionati

Il nuovo Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) delinea alcuni cambiamenti anche per cantieri e attività di manutenzione. Se infatti, dal punto di vista dei rifiuti pericolosi, il regolamento introdotto dal Dm 78 del 30 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 120 del 14 maggio) conferma sostanzialmente tutte le regole applicate fino a oggi, tratteggia allo stesso tempo importanti aperture verso la semplificazione e lo snellimento procedurale, prevedendo l'emanazione di ulteriori decreti e avviando anche un restyling del perimetro entro cui dovrà essere concepita l'infrastruttura telematica.

A partire dalla sua entrata in vigore, lo scorso 8 giugno, il nuovo Testo unico Sistri ha quindi abrogato il precedente Dm 52/2011. Nello stesso giorno sono state pubblicate sul portale informativo (*www.sistri.it*) le versioni aggiornate del «Manuale operativo Sistri» e delle «Procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda».

Iscrizioni e cantieri

Per quel che riguarda i soggetti obbligati all'iscrizione, l'articolo 4 del Dm 78/2016 fa esplicito richiamo a coloro che sono tenuti ad aderire al Sistri così come indicati dal Dlgs 152/2006 (articolo 188-ter) e dal Dm 24 aprile 2014.

La norma fornisce tuttavia un'ulteriore precisazione, chiarendo che i produttori iniziali – in quanto tali, tenuti ad aderire al Sistri – sono obbligati a osservare il sistema anche in qualità di trasportatori iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 2-bis o 5: vale a dire i soggetti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti.

Circa i cantieri obbligati al Sistri (quelli con più di dieci dipendenti e che producono rifiuti pericolosi), l'articolo 10, comma 6, del decreto conferma che, se l'attività lavorativa non si protrae oltre i sei mesi e non si dispone di tecnologie adeguate per l'accesso al Sistri, le schede del sistema sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. Inoltre, nel caso di un "cantiere complesso", che comporta cioè l'intervento di più soggetti, l'attività è calcolata per ciascuno di essi in relazione al contratto del quale è titolare.

Attività di manutenzione

L'articolo 13 del Dm 78/2016 conferma inoltre che in caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la "scheda Sistri - area registro cronologico" è compilata «dal delegato della sede legale dell'ente o dell'impresa, o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività».

In ordine alla manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal loro gestore oppure tramite terzi, e prevista dall'articolo 230, comma 1, del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), il nuovo decreto ribadisce che – se dall'attività derivano rifiuti pericolosi – per i "materiali tolti d'opera" sui quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, lo spostamento dei rifiuti effettuato dal manutentore (dal luogo di effettiva produzione fino alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa) è accompagnato da una copia cartacea della "scheda Sistri - area movimentazione". Questa scheda dev'essere scaricata dal portale Sistri, accedendo all'area autenticata, e quindi compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

Operatività

Sotto il profilo operativo, per il momento non cambia nulla. I soggetti obbligati all'iscrizione al Sistri e al pagamento dei relativi contributi (compresi i cantieri che rientrano nei parametri dei produttori di rifiuti pericolosi e con forza lavoro superiore a dieci dipendenti) continuano infatti a operare esattamente come prima, almeno fino a quando sarà ridefinita l'infrastruttura telematica secondo le linee guida indicate dall'articolo 23 del Dm 78.

Si continua dunque ancora a usare registri e formulari cartacei, affiancandoli alla strumentazione Sistri (chiavette usb, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online).

Mentre gli€ errori non sono per adesso perseguibili, perché l'articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013 e prorogato dal Dl 210/2015) dispone la moratoria delle sanzioni "gestionali" fino al 31 dicembre 2016. Ed è tale rinvio a indurre impropriamente a parlare della cosiddetta "proroga Sistri".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.sistri.it
Il portale informativo
con manuali e procedure

Paola Ficco